



- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 circ. n. 88/2002) il riferimento (art. 116 c. 8 lett. a Legge n. 388/2000) al tasso ufficiale di riferimento (0,50%) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge pari a quello degli interessi legali (2,50% dal 1° gennaio 2012), diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al TUR (0,50%) maggiorato di due punti pari al 2,50% (7).

L'INAIL, con circolare 8 maggio 2013 n. 23, comunica che, a seguito del provvedimento della Banca Centrale Europea che ha fissato allo 0,50% il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema (ex TUR), a decorrere **dall'8 maggio 2013** sono fissati i seguenti nuovi tassi:

- il **6,50%** per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori
- il **6,00%** per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

La nuova misura sarà applicata alle istanze di rateazione e dilazione:

- presentate a partire dall'8 maggio 2013
- presentate in data anteriore all'8 maggio 2013 a condizione che:
  - la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione
  - la Sede abbia comunicato il piano di rateazione o dilazione in data 8 maggio o successiva.

---

(1) Tale aliquota è costituita da:

- tasso ufficiale di riferimento allo 0,50% a decorrere dall'8 maggio 2013;
- maggiorazione del 6,00%, in vigore dal 1.7.1996 (D.L. 14.6.1996 n. 318 (convertito nella Legge 29.7.1996 n. 402) pubblicato su APIAPPUNTI n. 7/Luglio 1996 pag. L/599) anziché del 12,00% in vigore fino al 30.6.1996.

(2) La nuova disciplina delle sanzioni civili (in sostituzione degli interessi di differimento, che vengono applicati in caso di rateazione), introdotte dall'art. 4 - comma 1 - del D.L. 30.12.1987 n. 536, convertito nella Legge 29.2.1988 n. 48, in vigore dal 31.12.1987, stabilisce che le somme aggiuntive a carico di soggetti, che omettano o provvedano in ritardo al pagamento dei contributi, siano determinate in base a tassi prestabiliti, in ragione d'anno, in relazione a specifici tipi di inadempienza, fino ad un importo pari a 2 volte l'ammontare dei contributi dovuti.

(3) Dal 24 ottobre 1996 il D.L. 23.10.1996 n. 538, in seguito parzialmente modificato dalla Legge 23.12.1996 n. 662 e dalla Legge 27.12.1997 n. 449 (cfr. APIAPPUNTI n. 3/Marzo 1998 pag. L/243), è stato introdotto un nuovo sistema sanzionatorio per le ipotesi di tardato o mancato pagamento, totale o parziale, dei contributi o premi, ridefinendone modalità ed aliquote.

(4) Dal 1.1.1999 la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione viene effettuata con riferimento al tasso ufficiale di riferimento, mentre fino al 31.12.1998 veniva effettuata con riferimento al "prime rate" (Legge 23.12.1998 n. 448).

(5) Dal 1° gennaio 2001 l'art. 116 della Legge 23.12.2000 n. 388 ha introdotto in caso di mancato o ritardato pagamento e di evasione contributiva nuove sanzioni in misura crescente fino al 60% (cfr. APIAPPUNTI n. 6/2001 pag. L/485, APIAPPUNTI n. 8/Agosto-Settembre 2001 pag. L/637 e n. 6/Giugno 2002 pag. L/446), come risulta dal quadro riassuntivo di seguito pubblicato.

(6) Cfr. APIAPPUNTI n. 6/Giugno 2008 pag. L/305.

(7) INPS – circ. 14 novembre 2011 n. 147 – omissis 3) Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR. Nell'ipotesi di evasione, di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti. Con la predetta deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale.

Pertanto "qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti". Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dall'8 maggio 2013, il tasso del TUR è inferiore alla misura dell'interesse legale, nell'ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (2,5 % dal 1° gennaio 2012). Diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al TUR maggiorato di due punti (2,50%).

---

INTERESSI DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO

Decreto ministeriale	Decorrenza	Prime rate %	Tasso di diff./dilaz. %	Tasso + sanz.civ. %	Decreto ministeriale	Decorrenza	Prime rate %	Tur %	Tasso di diff./dilaz. %	Tasso + sanz.civ. %
23-giu-92	27-giu-92	13,125	25,125	(2)	11-giu-98	22-giu-98	7,875		13,875	(3)
06-ago-92	20-ago-92	13,500	25,500	(2)	28-dic-98	30-dic-98	7,250		13,250	(3)
08-ott-92	15-ott-92	14,000	26,000	(2)	15-feb-99	01-gen-99		3,000	9,000	(3) (4)
10-ott-92	27-ott-92	14,875	26,875	(2)	18-giu-99	14-apr-99		2,500	8,500	(3) (4)
16-ott-92	02-nov-92	15,750	27,750	(2)	20-dic-99	10-nov-99		3,000	9,000	(3) (4)
20-ott-92	10-nov-92	15,375	27,375	(2)	16-mar-00	09-feb-00		3,250	9,250	(3) (4)
02-dic-92	18-dic-92	17,000	29,000	(2)	19-apr-00	22-mar-00		3,500	9,500	(3) (4)
27-gen-93	10-feb-93	16,250	28,250	(2)	13-giu-00	04-mag-00		3,750	9,750	(3) (4)
28-gen-93	18-feb-93	15,875	27,875	(2)	<b>Provvedim. Banca d'Italia</b>	<b>Decorrenza</b>		<b>Tur %</b>	<b>Tasso di diff./dilaz. %</b>	<b>Tasso + sanz.civ. %</b>
30-gen-93	24-feb-93	14,750	26,750	(2)	10-giu-00	15-giu-00		4,250	10,250	(3) (4)
12-mar-93	02-apr-93	14,000	26,000	(2)	01-set-00	06-set-00		4,500	10,500	(3) (4)
16-mar-93	08-apr-93	13,625	25,625	(2)	06-ott-00	11-ott-00		4,750	10,750	(3) (4) (5)
13-apr-93	29-apr-93	12,750	24,750	(2)	10-mag-01	15-mag-01		4,500	10,500	(4) (5)
24-apr-93	10-mag-93	12,625	24,625	(2)	30-ago-01	05-set-01		4,250	10,250	(4) (5)
20-lug-93	09-ago-93	12,375	24,375	(2)	17-set-01	19-set-01		3,750	9,750	(4) (5)
26-lug-93	19-ago-93	12,250	24,250	(2)	09-nov-01	14-nov-01		3,250	9,250	(4) (5)
17-set-93	02-ott-93	11,875	23,875	(2)	06-dic-02	11-dic-02		2,750	8,750	(4) (5)
24-set-93	06-ott-93	11,750	23,750	(2)	07-mar-03	12-mar-03		2,500	8,500	(4) (5)
01-ott-93	15-ott-93	11,625	23,625	(2)	06-giu-03	09-giu-03		2,000	8,000	(4) (5)
08-ott-93	21-ott-93	10,875	22,875	(2)	<b>Provvedim. BCE</b>	<b>Decorrenza</b>		<b>Tur %</b>	<b>Tasso di diff./dilaz. %</b>	<b>Tasso + sanz.civ. %</b>
24-nov-93	07-dic-93	10,375	22,375	(2)	01-dic-05	06-dic-05		2,250	8,250	(4) (5)
07-gen-94	01-feb-94	10,000	22,000	(2)	02-mar-06	08-mar-06		2,500	8,500	(4) (5)
18-gen-94	11-feb-94	9,875	21,875	(2)	08-giu-06	15-giu-06		2,750	8,750	(4) (5)
16-apr-94	29-apr-94	9,375	21,375	(2)	03-ago-06	09-ago-06		3,000	9,000	(4) (5)
13-lug-94	27-lug-94	9,125	21,125	(2)	05-ott-06	11-ott-06		3,250	9,250	(4) (5)
03-ott-94	15-ott-94	8,875	20,875	(2)	07-dic-06	13-dic-06		3,500	9,500	(4) (5)
10-ott-94	22-ott-94	9,125	21,125	(2)	08-mar-07	14-mar-07		3,750	9,750	(4) (5)
18-ott-94	05-nov-94	9,375	21,375	(2)	06-giu-07	13-giu-07		4,000	10,000	(4) (5)
19-apr-95	04-mag-95	10,000	22,000	(2)	03-lug-08	09-lug-08		4,250	10,250	(4) (5)
16-mag-95	26-mag-95	10,125	22,125	(2)	08-ott-08	15-ott-08		3,750	9,750	(4) (5)
01-giu-95	12-giu-95	10,625	22,625	(2)	06-nov-08	12-nov-08		3,250	9,250	(4) (5)
19-giu-95	11-lug-95	10,875	22,875	(2)	04-dic-08	10-dic-08		2,500	8,500	(4) (5)
13-lug-95	24-lug-95	11,375	23,375	(2)	15-gen-09	21-gen-09		2,000	8,000	(4) (5)
01-ago-95	18-ago-95	11,625	23,625	(2)	05-mar-09	11-mar-09		1,500	7,500	(4) (5)
19-ott-95	30-ott-95	11,500	23,500	(2)	02-apr-09	08-apr-09		1,250	7,250	(4) (5)
30-lug-96	01-lug-96	11,500	17,500	(2)	07-mag-09	13-mag-09		1,000	7,000	(4) (5)
09-set-96	20-set-96	10,875	16,875	(2)	07-apr-11	13-apr-11		1,250	7,250	(4) (5)
30-set-96	12-ott-96	10,750	16,750	(2) (3)	07-lug-11	13-lug-11		1,500	7,500	(4) (5)
05-dic-96	17-dic-96	10,125	16,125	(3)	03-nov-11	09-nov-11		1,250	7,250	(4) (5)
10-gen-97	22-gen-97	10,000	16,000	(3)	08-dic-11	14-dic-11		1,000	7,000	(4) (5)
21-feb-97	03-mar-97	9,750	15,750	(3)	05-lug-12	11-lug-12		0,750	6,750	(4) (5)
18-mar-97	27-mar-97	9,625	15,625	(3)	<b>02-mag-13</b>	<b>08-mag-13</b>	<b>0,500</b>	<b>6,500</b>	<b>(4) (5)</b>	
21-mar-97	01-apr-97	9,500	15,500	(3)						
07-ago-97	23-ago-97	9,000	15,000	(3)						
05-feb-98	23-feb-98	8,875	14,875	(3)						
23-feb-98	27-feb-98	8,375	14,375	(3)						
05-mar-98	11-mar-98	8,250	14,250	(3)						

### SISTEMA SANZIONATORIO: QUADRO RIASSUNTIVO

TIPO DI INADEMPIENZA	MISURA DELLA SOMMA AGGIUNTIVA
Mancato o ritardato pagamento dei contributi entro il termine stabilito, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie	Tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, in ragione d'anno, con tetto massimo del 40% dei contributi dovuti. Al superamento sono dovuti gli interessi di mora.
Evasione contributiva totale o parziale connessa a registrazioni e/o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero:  1 - accertata d'ufficio o consolidatasi oltre un anno;  2 - denunciata spontaneamente e comunque entro un anno, con pagamento dei contributi entro 30 giorni.	1 - sanzione civile al 30% annuo, con tetto massimo del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti. Al superamento sono dovuti gli interessi di mora.  2 - tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti con tetto massimo del 40% dell'importo dei contributi non corrisposti. Al superamento sono dovuti gli interessi di mora.
Mancato o ritardato pagamento di contributi derivante da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo (contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi), successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa.	Tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, semprechè il versamento dei contributi venga effettuato entro i termini fissati dall'Ente impositore. Tetto massimo del 40% dei contributi dovuti, al superamento non sono dovuti gli interessi di mora.

### SISTEMA SANZIONATORIO IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA CONCORSUALE	EVASIONE	MOROSITÀ
- Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa	Sanzione uguale al TUR	Sanzione uguale al TUR meno 4 punti *
- Concordato preventivo - Concordato fallimentare	Sanzione uguale al TUR meno 2 punti *	Sanzione uguale al TUR meno 5 punti *
- Amministrazione controllata - Amministrazione straordinaria	Sanzione uguale al TUR meno 3 punti *	Sanzione uguale agli interessi legali *

\*La sanzione non può essere ridotta a un tasso annuo inferiore a quello legale (3% dal 1.1.2008, 1% dal 1.1.2010, 1,50% dal 1.1.2011, 2,50% dal 1.1.2012).

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 9 maggio 2013